La Corte di cassazione si esprime sulla tariffa integrata ambientale

Tia2 non sconta dell'Iva

Anche se il soggetto è una società pubblica

DI SERGIO TROVATO

Gli utenti sono tenuti a pagare l'Iva sulla Tia2 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La tariffa integrata ambientale ha natura privatistica ed è soggetta al pagamento dell'Iva, in quanto l'utente paga un corrispettivo per il servizio svolto dall'amministrazione comunale. L'Iva è dovuta anche se la gestione del servizio è affidata a una società «in house», poiché anche queste società esercitano attività commerciali nei confronti di terzi. Ha natura tributaria, invece, l'addizionale provinciale alla Tia2, che serve a procurare risorse per l'esercizio delle funzioni pubbliche delle province, mancando qualsiasi rapporto tra la prestazione dell'amministrazione e il vantaggio ricevuto dal privato. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 19295 del 18 luglio 2019. Per i giudici di legittimità, la tariffa integrata ambientale ha «natura privatistica». Dunque, «è legittima l'imposizione e riscossione dell'Iva sulle fatture». «Risulta irrilevante la circostanza che il gestore sia una società c.d. «in house»: infatti, l'attività commerciale di tali società nei confronti di terzi ben può restare privatistica». Mentre, «l'addizionale provinciale sulla cd. Tia2 ha natura tributaria». La legge prevede per le province «un sistema di reperimento, attraverso un tributo, della provvista necessaria all'esercizio, di utilità generale, di funzioni di interesse pubblico». Manca, infatti, «un rapporto di corrispondenza economica tra la prestazione dell'amministrazione e il vantaggio ricevuto dal privato». Per la Cassazione, qualora il comune abbia istituito la Tia2 a partire dal 30 giugno 2010, è legittima l'applicazione e riscossione dell'Iva sulle relative fatture. Si tratta di una qualificazione diversa dell'entrata rispetto alla natura giuridica riconosciuta alla Tia1. E la ritiene assoggettabile a Iva, in quanto non è un tributo ma un'entrata avente natura privatistica. Considera, poi, irrilevante il fatto che il soggetto gestore sia una società pubblica, atteso che non è impedito che la stessa possa svolgere attività commerciale. Va ricordato che in passato, a parte qualche pronuncia isolata, si è formato un orientamento giurisprudenziale pacifico sulla natura giuridica della Tia1. E' stata sempre considerata un'entrata fiscale e, per l'effetto, non soggetta a Iva. E il concessionario che aveva riscosso la Tia1 era tenuto a restituire l'imposta sul valore aggiunto al contribuente. È stato, infine, giudicato irrilevante anche l'intervento normativo successivo alla pronuncia della Corte costituzionale (238/2009), con il quale il legislatore (articolo 14 dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010) ha qualificato la Tia2 come entrata non tributaria. In questo modo si è espressa la Corte di cassazione (sentenza 4723/2015), che ha ritenuto infondata la qualificazione normativa dell'entrata come corrispettivo. La pronuncia della Cassazione che ha sostenuto la natura fiscale della tariffa rifiuti, e la sua esclusione dal campo di applicazione dell'Iva, era in linea con tante altre sentenze emesse dai giudici di piazza Cavour.



© Riproduzione riservata

La dichiarazione Ici ha natura ultrattiva

L'originaria dichiarazione Ici ha natura di dichiarazione ultrattiva, dovendo ritenersi reiterata negli anni successivi. Così ha stabilito la Cassazione con l'Ord. n. 20354 del 26/07/2019. Nella specie, la controversia aveva ad oggetto un accertamento Ici, relativo ad un'area fabbricabile della società contribuente, la quale, sulla base di un'originaria dichiarazione risalente al 1992, aveva dichiarato un valore di euro 54 al metro quadro, mentre l'ente impositore aveva accertato una maggiore base imponibile di euro 200 al metro quadro. La Ctp aveva respinto il ricorso sul presupposto che, in ragione delle caratteristiche dell'area, edificabile, sussisteva l'obbligo, in capo alla contribuente, di procedere alla denuncia di variazione ai sensi dell'art.10, co. 4, del dlgs n. 504/92. Ne conseguiva, quindi, secondo i giudici di primo grado, che era stato correttamente individuato il termine quinquennale di decadenza. La Ctr aveva invece poi accolto l'appello della società, ritenendo che la dichiarazione effettuata dalla società nel 1992 fosse da intendersi reiterata negli anni successivi, con dunque fondatezza dell'eccezione di decadenza. La concessionaria per la riscossione del Comune presentava infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, che la Ctr aveva erroneamente ritenuto l'ufficio decaduto dall'esercizio della potestà impositiva. Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione originaria, la qualificazione di omessa dichiarazione di variazione, con conseguente allungamento dei termini di decadenza per l'accertamento, è da ritenersi errata. Né, quando oggetto d'imposta è un'area edificabile, sussiste l'obbligo in capo al contribuente di verificare ogni anno le oscillazioni di valore del bene. L'ultrattività degli effetti dell'originaria dichiarazione prevede infatti, come unica eccezione, il subentrare di «modifiche di dati ed elementi dichiarati», i quali impongono al contribuente di presentare una denuncia di variazione. Il termine per l'accertamento era quindi scaduto nel quinto anno successivo al termine previsto per il versamento e la notifica dell'atto impositivo risultava pertanto tardiva.

Giovambattista Palumbo

© Riproduzione riservata

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Canone Rai speciale deducibile senza e-fattura

Canone Rai speciale deducibile dal reddito d'impresa e lavoro autonomo senza necessità di fattura (elettronica o cartacea). È sufficiente a tal fine la ricevuta del bollettino di pagamento o copia dell'estratto da cui si evince l'addebito in caso di domiciliazione bancaria. D'altronde la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale. Si tratta delle regole da tenere in considerazione in vista della liquidazione delle imposte da parte di imprese e lavoratori autonomi chiamati a riportare nel proprio modello reddituale i costi «deducibili» sostenuti nel corso del 2018. Il canone Rai speciale è quello dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti (ad esempio: bar, ristoranti, alberghi, uffici, ecc.). L'importo dovuto può variare a seconda della tipologia di attività esercitata e dal settore di appartenenza. Inoltre, la Nota Mise del 22 febbraio 2012 riporta, a titolo esemplificativo, le apparecchiature che fanno sorgere l'obbligo di versamento. Le deducibilità dal reddito dell'attività di quanto pagato avviene secondo il principio di cassa in applicazione dell'art. 99 del Tuir comma 1, ai sensi del quale «Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento». Dunque, nel Modello Redditi/2019, da presentarsi entro il prossimo 30 novembre, si deduce il canone versato nell'anno d'imposta 2018. Nello stesso modello dichiarativo, inoltre, sussiste, in capo al contribuente, anche l'obbligo informativo di riportarvi, al quadro RS, il numero di abbonamento, l'ubicazione e la categoria di attività di appartenenza. Ad esempio, se si fa riferimento al Modello Redditi PF/2019 occorre indicare nell'apposita casella dedicata presente nel frontespizio il codice 1 se si è in possesso di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio; il codice 2 se si tratta di radio televisive oppure il codice 3 qualora non si detenga alcun apparecchio di cui sopra. Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all'abbonamento dovranno poi essere riportati nei righi RS41 e/o RS42.

Pasquale Pirone

© Riproduzione riservata

COMUNICATO

Professionisti rispondono sugli Isa

DI GIULIA PROVINO

I commercialisti rispondo sugli Isa. Dopo la doccia fredda di ieri, a fronte della la risposta del ministro dell'economia Giovanni Tria, sugli Isa, il quale ha sostenuto che con gli indici sintetici di affidabilità (Isa) si va avanti senza ripensamenti, l'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Adc) e l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) precisano, con una nota congiunta, che la loro interrogazione riguardava la disapplicazione degli Isa per il 2018, non il ritorno degli studi di settore. Durante l'interrogazione di ieri alla Camera, il ministro Tria ha affermato che tornare ai vecchi studi di settore sarebbe un passo indietro. Tuttavia i Presidenti Adc e Anc, Enzo De Maggio e Marco Cuchel tengono a precisare «che non abbiamo mai chiesto di tornare agli studi di settore mentre è stata chiesta semplicemente la disapplicazione per il 2018 vista l'inadeguatezza di questo strumento, le cui conseguenze non si possono far pagare alle imprese e ai professionisti intermediari». I commercialisti hanno più volte denunciano la condizione di indeterminatezza riguardo lo strumento Isa, che diventa ogni giorno più ingestibile. Il susseguirsi infatti delle nuove versioni del software rilasciate dall'Agenzia delle entrate, l'ennesimo aggiornamento è la versione 1.0.5 del 31 luglio scorso, non permette di avere certezza dei punteggi elaborati, con calcoli da rifare da capo ogni volta e risultati che si modificano. «Il Ministro non ha semplicemente deciso di ignorare gli allarmi lanciati dalla categoria, ha ignorato, ed è cosa ben più grave, quanto espresso da alcuni dei Garanti dei contribuenti, i quali hanno rappresentato al Ministero le stesse preoccupazioni manifestate dalle Associazioni rispetto alla difficile applicazione degli Isa», riporta la nota. Infine, a fronte della pausa estiva di agosto, la straordinarietà della proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per il versamento delle imposte dovute dai contribuenti soggetti agli Isa, non è sufficiente a risolvere i problemi.

© Riproduzione riservata